

RAPPORTI TRA IMPRESA DI FAMIGLIA E ORGANO DI CONTROLLO POTERI, RESPONSABILITÀ E COMPORTAMENTI CONSIGLIATI

L'organo di controllo rappresenta un presidio di legalità e affidabilità. Il suo ruolo non è soltanto di vigilanza formale, ma anche di supporto all'impresa nella prevenzione delle irregolarità e nella gestione dei rischi. Le imprese di famiglia dovrebbero considerarlo un interlocutore qualificato, utile a garantire equilibrio tra tradizione e trasparenza gestionale.

S.p.A. e S.r.l.: differenze strutturali

Nelle società per azioni l'organo di controllo è sempre obbligatorio. È composto da un collegio sindacale, formato da tre o cinque membri effettivi, che vigila sulla gestione e sull'osservanza delle norme. Nelle S.p.A. è inoltre previsto il controllo contabile, affidato a una società di revisione o al collegio sindacale se autorizzato.

Nelle società a responsabilità limitata la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria solo in presenza di determinati requisiti dimensionali o quando lo statuto lo prevede. Può essere nominato un sindaco unico, un collegio sindacale o un revisore indipendente.

Anche nelle S.r.l. di piccole dimensioni, è buona prassi nominare un organo di controllo o un revisore per rafforzare la governance e la credibilità verso terzi.

Poteri e responsabilità del sindaco unico e del collegio sindacale

L'organo di controllo verifica il rispetto della legge e dello statuto, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e la corretta amministrazione. Ha il dovere di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione, di richiedere informazioni agli amministratori e di eseguire ispezioni e controlli.

È responsabile in solido con gli amministratori in caso di danni derivanti da omissioni di vigilanza. Deve segnalare tempestivamente le irregolarità riscontrate.

Comportamento chiave: i sindaci e i revisori devono mantenere indipendenza di giudizio, documentare le attività svolte e non limitarsi a verifiche formali.

Principi di comportamento e principi di revisione

L'attività del collegio sindacale è guidata dai Principi di comportamento del CNDCEC, che stabiliscono regole uniformi in tema di pianificazione della vigilanza, verbalizzazione e relazioni all'assemblea.

L'attività del revisore, persona fisica o società, consiste nella verifica ed attestazione della ragionevole veridicità dei dati contabili e si basa sui Principi di revisione ISA Italia, che disciplinano il metodo di revisione, la valutazione del rischio e la formulazione del giudizio sul bilancio.

L'impresa deve mettere a disposizione dell'organo di controllo tutti i documenti necessari, consentendo un accesso completo e tempestivo alle informazioni.

Comportamento in caso di crisi d'impresa

L'organo di controllo ha l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sull'adozione di strumenti idonei a rilevare tempestivamente la crisi. Se emergono segnali di perdita di continuità aziendale, deve segnalare all'organo amministrativo la necessità di adottare misure correttive.

La società deve reagire prontamente alle segnalazioni, coinvolgere consulenti qualificati e documentare ogni intervento intrapreso. La mancata collaborazione aggrava la responsabilità degli amministratori.

Il rapporto deve essere improntato a collaborazione e trasparenza. L'organo amministrativo deve informare i sindaci e i revisori sulle principali decisioni strategiche, sulle operazioni straordinarie e sugli eventi di rilievo.

E' buona prassi organizzare incontri periodici, almeno trimestrali, tra amministratori e organo di controllo, anche in assenza di criticità, per un costante allineamento sulle prospettive e i rischi aziendali.

Conclusione

Un atteggiamento aperto e collaborativo verso l'organo di controllo rafforza la reputazione e la credibilità dell'impresa di famiglia. Il controllo non deve essere percepito come vincolo, ma come opportunità di tutela per la famiglia, per la società e per tutti gli stakeholder. La qualità del dialogo tra amministratori e controllori rappresenta un indicatore concreto della maturità organizzativa dell'impresa.

Aggiornato al 20 ottobre 2025